

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 331

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

31 dicembre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 331/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	1
2008/C 331/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	2
IV	<i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 331/03	Tassi di cambio dell'euro	5
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI	
2008/C 331/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	6

IT

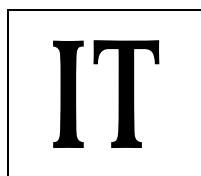
<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 331/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	9
2008/C 331/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽¹⁾	11

INFORMAZIONI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Commissione

2008/C 331/07	Comunicazione della Confederazione svizzera alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	13
---------------	---	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2008/C 331/01)

Data di adozione della decisione	19.11.2008
Numero dell'aiuto	NN 14/08 (ex N 502/07)
Stato membro	Spagna
Regione	Castilla y León
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ayuda a «Castileón 2000, SAU»
Base giuridica	«Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una pignora-ción de depósito por "Ade Financiación, S. A." a favor de la sociedad "Castileón 2000, S.A.U." para elevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la concesión de la ayuda»
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Aiuto finalizzato al salvataggio di un'impresa in difficoltà
Forma di sostegno	Garanzia
Stanziamiento	2 494 150 EUR
Intensità	—
Durata	Sei mesi
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ade Financiación, S.A. Junta de Castilla y León Calle San Lorenzo nº 24 E-47001 Valladolid
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 331/02)

Data di adozione della decisione	14.11.2008
Numero dell'aiuto	N 700/07
Stato membro	Regno Unito
Regione	Wales
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Finance Wales JEREMIE Fund
Base giuridica	Section 60 of the Government of Wales Act 2006 and section 1 of the Welsh Development Agency Act 1975
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Capitale di rischio
Forma dell'aiuto	Capitale di rischio
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 150 Mio GBP
Intensità	—
Durata	2008-31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Finance Wales Plc Oakleigh House Park Place Cardiff CF10 3DQ United Kingdom
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	12.11.2008
Numero dell'aiuto	N 77/08
Stato membro	Danimarca
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Programmet for brugerdreven innovation

Base giuridica	— Lov om erhvervsfremme § 2, stk. 2 og 3, stk. 2, § 4 stk. 1 og § 22 stk. 1,3 og 4 i lov nr. 602 af 24. juni 2005 — Bekendtgørelse nr. 241 af 20. marts 2007
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 94 Mio DKK Importo totale dell'aiuto previsto: 282 Mio DKK
Intensità	—
Durata	Fino al 31.12.2010
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK-2100 København Ø
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	12.11.2008
Numero dell'aiuto	N 258/08
Stato membro	Germania
Regione	Saarland
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Richtlinien für die Förderung von Entwicklung, Forschung und Innovation im Saarland — EFI Programm
Base giuridica	§ 44 Landeshaushaltsordnung des Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1999 (Amtsblatt Saarland 2000 S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsblatt Saarland 2006 S. 474, 530) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) vom 27. September 2001 (GMBL Saar 2001, S. 553) zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 20. September 2007 (Amtsblatt Saarland 2007, S. 1889)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, Sviluppo regionale, Occupazione
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 3,2 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 18,6 Mio EUR
Intensità	80 %

Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft Franz-Josef-Röder-Straße 17 D-66119 Saarbrücken
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**30 dicembre 2008**

(2008/C 331/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio
USD dollari USA	1,4098	TRY lire turche	2,1606
JPY yen giapponesi	127,40	AUD dollari australiani	2,0435
DKK corone danesi	7,4506	CAD dollari canadesi	1,7331
GBP sterline inglesi	0,97420	HKD dollari di Hong Kong	10,9261
SEK corone svedesi	10,9500	NZD dollari neozelandesi	2,4448
CHF franchi svizzeri	1,4963	SGD dollari di Singapore	2,0325
ISK corone islandesi		KRW won sudcoreani	1 902,43
NOK corone norvegesi	9,8400	ZAR rand sudafricani	13,3931
BGN lev bulgari	1,9558	CNY renminbi Yuan cinese	9,6364
CZK corone ceche	26,630	HRK kuna croata	7,3348
EEK corone estoni	15,6466	IDR rupia indonesiana	15 507,80
HUF fiorini ungheresi	266,33	MYR ringgit malese	4,9040
LTL litas lituani	3,4528	PHP peso filippino	67,040
LVL lats lettoni	0,7079	RUB rublo russo	41,4035
PLN zloty polacchi	4,1465	THB baht thailandese	48,998
RON leu rumeni	4,0202	BRL real brasiliano	3,3127
SKK corone slovacche	30,145	MXN peso messicano	19,3143

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 331/04)

Numero dell'aiuto: XA 343/08

Stato membro: Danimarca

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Sundhedsstyring i vildtopdræt

Base giuridica:

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 300 000 DKK

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: 1° ottobre 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 settembre 2009

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo del regime di aiuto è contribuire ad assicurare che i giovani esemplari di selvaggina di penna liberati per la caccia costituiscano un patrimonio sano e vitale di volatili idonei al consumo umano. Poiché i tassi di mortalità fra gli esemplari molto giovani di selvaggina di penna sono spesso elevati, il regime mira a fornire informazioni sulle cause di mortalità dei gruppi più giovani di tali volatili. Sulla base dei dati raccolti sono elaborate raccomandazioni sulla gestione della selvaggina di penna (principalmente fagiani) nelle prime tre settimane di vita, al fine di minimizzare le perdite produttive.

I beneficiari finali sono gli allevatori di selvaggina di penna. Il regime riguarda unicamente le piccole e medie imprese.

Il regime rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 e concerne le spese sostenute per servizi di consulenza

Settore economico: Selvaggina di penna

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 Copenhagen V

Indirizzo web:

<http://www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource>

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 344/08

Stato membro: Francia

Regione: Département du Gers

Titolo del regime di aiuto:

Programme d'aide en faveur du remplacement des éleveurs gersois

Base giuridica:

- regolamento (CE) n. 1857/2006, articolo 15,
- articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales,
- délibération du Conseil général du Gers du 29 juillet 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 60 000 EUR/anno

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 35 % del costo giornaliero di sostituzione per i giovani agricoltori e al 25 % del costo giornaliero di sostituzione per gli altri allevatori, entro il limite di 24 giorni all'anno e per allevamento

Data di applicazione: 2008, a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2008

Obiettivo dell'aiuto: La sostituzione è una soluzione che consente agli imprenditori agricoli che per la loro attività devono essere presenti nell'azienda ogni giorno dell'anno di avere un ritmo di lavoro e di vita comparabile a quello degli altri settori economici. Tuttavia, a parte i casi in cui questo servizio è rimborsato (maternità, incidente o malattia nell'ambito di assicurazioni private), i costi relativi sono dissuasivi.

Si propone quindi agli allevatori un aiuto destinato ad incoraggiare il ricorso a tali servizi. L'aiuto sarà concesso per coprire i costi effettivi occasionati dalla sostituzione dell'agricoltore in caso di malattia, ferie o formazione professionale (ad esclusione degli impegni sindacali). L'aiuto deve essere concesso in natura sotto forma di servizi sovvenzionati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

In applicazione dell'articolo 15, punto 4, del regolamento di esenzione agricolo, la concessione dell'aiuto non sarà limitata ai soci di associazioni di produttori o di altre organizzazioni determinate. Il contributo eventualmente concesso ad un'associazione o ad un'organizzazione per un servizio reso ad un allevatore che non ne è socio sarà strettamente limitato ai costi relativi alla prestazione del servizio di sostituzione.

Settore economico: Tutte le aziende agricole nel caso in cui il produttore agricolo (imprenditore agricolo a titolo principale) è tenuto ad una presenza giornaliera nell'azienda durante tutto l'anno.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil Général du Gers
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement
81, route de Pessan
F-32000 AUCH

Sito web:

<http://www.gers-gascogne.com/ovidientia/index.php?tg=oml&file=publication/fich.html&art=1211&cat=33>

Numero dell'aiuto: XA 345/08

Stato membro: Spagna

Regione: Catalonia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ayudas para la repoblación ganadera de reproductores bovinos sacrificados por motivo de saneamiento oficial

Base giuridica:

Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la reposición de animales reproductores bovinos sacrificados por motivos de saneamiento oficial y se convocan las correspondientes al año 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 810 000 EUR/anno

Intensità massima dell'aiuto: Fino a 500 EUR per capo abbattuto nel quadro di campagne di risanamento del patrimonio zootecnico e da sostituire. Il limite massimo dell'aiuto per ogni animale sostituito è la differenza tra il valore d'acquisto del nuovo animale e la somma degli importi complessivi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e dei costi non sostenuti a causa dell'epizoozia e che altrimenti sarebbero stati sostenuti, purché l'intensità lorda dell'aiuto non superi il 100 %

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione sul sito web della DG AGRI del numero di registrazione della domanda di esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1857/2006. Il decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Generalitat de Catalunya prevista a partire dal mese di settembre 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dalla pubblicazione del regime nel 2008 fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto è indennizzare gli allevatori delle perdite causate dall'abbattimento di bovini da riproduzione di razze da carne, da latte o da corrida nel quadro di campagne di risanamento del patrimonio zootecnico ed agevolare la sostituzione dei capi onde ripristinare il numero di bovini da riproduzione esistente prima dell'epizoozia, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito della lotta contro la tubercolosi bovina e/o la brucellosi bovina, quindi:

- si tratta di una malattia la cui insorgenza è stata ufficialmente riconosciuta dalle autorità pubbliche,
- gli aiuti rientrano in un programma obbligatorio pubblico — a livello comunitario, nazionale o regionale — di prevenzione ed eradicazione della malattia,
- non sono concessi per misure il cui costo è a carico delle aziende agricole,
- non si tratta di malattie per le quali la normativa comunitaria impone oneri specifici per le misure di controllo,
- gli animali devono essere stati abbattuti per motivi sanitari ufficiali, partendo dal presupposto che nell'azienda sia stato effettuato il vuoto sanitario nelle campagne 2007 e 2008. Le perdite di animali da sostituire possono essersi verificate nell'anno 2007; di conseguenza il regime soddisfa la condizione stabilita nell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo cui il regime deve essere introdotto entro tre anni dal verificarsi della perdita e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a partire da questo momento.

Potranno beneficiare di questi aiuti le aziende zootecniche classificate come microimprese, piccole imprese o medie imprese

Settore economico: Bovini da riproduzione di razze da carne, da latte o da corrida, codici NACE 01.41 (azienda di bovini destinati alla produzione di latte) e 01.42 (azienda di altri bovini e bufali)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Departamento de Agricultura, Alimentación y acción Rural de la Generalitat de Catalunya
Gran Vía de les Corts Catalanes n°s 612-614
E-08007 Barcelona

Indirizzo web:

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%20i%20subvencions/DAR_05%20Ajuts%20pendents%20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008267.pdf

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 349/08

Stato membro: Italia

Regione: Liguria

Titolo del regime di aiuto:

Concessione di contributi per le spese relative alla tenuta dei Libri Genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali del bestiame

Base giuridica:

Delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 12.9.2008 «*Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione*» e articolo 1 della legge della Regione Liguria 4 agosto 2000 n. 36 «*Norme in materia di associazioni allevatori*»

Spesa annua prevista nel quadro del regime: L'importo è assegnato annualmente dallo Stato alla Regione in base al numero dei capi controllati, al numero delle stalle ed alla situazione ambientale e produttiva delle zone ed è stabilito per l'anno 2008 in 748 250 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Per i benefici di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 36, del 4 agosto 2000, l'intensità

massima dell'aiuto è fino al 100 % della spesa ammissibile per la tenuta dei libri genealogici del bestiame e fino al 70 % della spesa ammissibile per i controlli funzionali [articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto per la tenuta dei libri genealogici copre i costi per l'attività di controllo e di elaborazione dei dati ricavati; l'attività di svolgimento dei controlli funzionali del bestiame copre i costi per l'attività di controllo, l'elaborazione dei dati e la diffusione delle informazioni raccolte agli allevatori.

Tali incentivi previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 36, del 4 agosto 2000, sono concessi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1857/2006, nel limite del 100 % della spesa ammessa per quanto concerne i costi amministrativi connessi con la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici degli animali, nonché nel limite del 70 % per quanto attiene ai costi sostenuti per test di determinazione della resa del bestiame, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte

Settore o settori interessati: Il beneficio va a vantaggio di tutte le aziende zootecniche dell'intero territorio della Liguria mediante l'operato delle associazioni allevatori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo
Via G. D'Annunzio 113
I-16121 Genova

Sito web:

Per la delibera n. 1117, del 12 settembre 2008:

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/20080916/dgr08_1117.pdf

Per la legge regionale n. 36/2000:

<http://www.regione.liguria.it/leggi/dos/20000036.htm>

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 331/05)

Numero dell'aiuto: XA 352/08

Stato membro: Francia

Regione: Le azioni in oggetto possono essere finanziate anche dalle collettività territoriali (consigli regionali e consigli generali) che lo desiderino, purché siano rispettate le condizioni d'intervento del *Fonds national de garantie des calamités agricoles* — FNGCA (Fondo nazionale di garanzia delle calamità agricole) e i massimali stabiliti dal *Code rural*

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Aides au paiement des primes et cotisations d'assurance afférentes aux dommages causés par plusieurs phénomènes météorologiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau

Base giuridica:

- articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006,
- loi 64.706 du 10 juillet 1964,
- article L 361-8 du livre III (nouveau) du code rural,
- article L 122.7 du code des assurances.

Décret n° 2008-270 fixant les modalités d'application de l'article L.361-8 du livre II (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 37 Mio EUR provenienti dal *Fonds national de garantie des calamités agricoles* (FNGCA)

Intensità massima dell'aiuto: 35 %, da parte del FNGCA, del premio o del contributo assicurativo, al netto di imposte e tasse, fatturato all'assicurato per la garanzia sovvenzionabile.

Quest'ultima è determinata da una franchigia minima del 25 % in caso di contratti che coprono solo una coltura e del 20 % in caso di contratti riguardanti l'intera produzione dell'azienda.

Per i contratti che prevedono una franchigia superiore o pari al minimo, la garanzia sovvenzionabile è la garanzia contemplata dal contratto e l'importo del premio sovvenzionabile è l'importo del premio netto fatturato all'assicurato.

Per i contratti che prevedono una franchigia inferiore al minimo, l'importo del premio sovvenzionabile è limitato all'importo del premio netto fatturato all'interessato per la sola garanzia sovvenzionabile sopra definita.

L'aiuto del 35 % da parte del FNGCA sarà maggiorato del 5 % per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni.

In caso di cumulo fra un aiuto del Fondo e quello di una collettività territoriale, l'aiuto complessivo non supererà in alcun caso il 50 % dell'importo del premio o del contributo

Data di applicazione: A decorrere dalla conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Sino alla fine del 2010

Obiettivo dell'aiuto: Favorire lo sviluppo dell'assicurazione contro più rischi agricoli. I premi assicurativi sovvenzionati sono quelli contemplati dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Tutte le aziende agricole, tranne le grandi imprese, dedite alla produzione primaria di frutta, ortaggi, uva, cereali, piante oleose o proteiche, piante da profumo, piante aromatiche e medicinali e colture industriali

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministère de l'agriculture et de la pêche,
Direction générale des politiques agricole, agro-alimentaire et des territoires,
Bureau du crédit et de l'assurance,
78, rue de Varenne
F-75700 Paris

Indirizzo web:

<http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agricoles/assurance-recolte>

Numero dell'aiuto: XA 355/08

Stato membro: Repubblica italiana

Regione: Veneto

Titolo del regime di aiuti:

Progetti formativi rivolti a favore delle piccole medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli

Base giuridica:

L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990 «Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro»;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2327 del 8 agosto 2008

Spesa annua prevista per il regime: Importo stanziato: 1 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità è quella prevista dal regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006, per le attività di cui all'articolo 15.

Intensità massima: 100 % della spesa ammissibile sulla base di un parametro costo/ora di formazione stabilito in 130 EUR/ora

Data di applicazione: DGR n. 2327, dell'8 agosto 2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 22 agosto 2008 e sul sito Internet della Regione Veneto in data 27 agosto 2008 e a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti sono diretti alla realizzazione di azioni di formazione continua per gli agricoltori e i loro collaboratori. Le azioni formative sono delle seguenti tipologie:

- azioni finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari,
- azioni finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, ai sensi della vigente normativa e per le quali la componente della formazione o dell'aggiornamento abbia valenza precipua,
- azioni di aggiornamento o perfezionamento tematico,
- azioni finalizzate all'acquisizione di adeguata «capacità professionale» ai sensi della normativa comunitaria e/o della certificazione di cui al decreto legislativo n. 99/2004 (Imprenditore agricolo professionale)

Settori economici interessati: Agricoltura — Produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Segreteria Regionale attività produttive, istruzione e formazione
Rio dei Tre Ponti Dorsoduro, 3
I-Venezia

Tel. (39) 412 791 560

Fax (39) 412 791 550

e-mail: segr.regapif@regione.veneto.it

Sito web:

<http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi>

Sommario Bandi — Sito Ufficiale della Regione Veneto

Altre informazioni:

Per informazioni:

Direzione Regionale Formazione

Via Allegri 29

I-30174 Venezia-Mestre

Tel. (39) 412 795 029-5030

Fax (39) 412 795 085

e-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Numero dell'aiuto: XA 369/08

Stato membro: Regno Unito

Regione: Northern Ireland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

National Fallen Stock Scheme (Northern Ireland)-Collection of Aborted Material Pilot Scheme

Base giuridica:

The Animal By-Products Regulations Northern Ireland 2003 (SR 2003 No 495) and Regulation (EC) No 1774/2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption requires Member States to ensure adequate arrangements are in place to enable aborted material to be disposed of in accordance with those Regulations

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,05 Mio GBP

Intensità massima dell'aiuto: Per le spese di trasporto dei feti abortiti nelle aziende da parte di un contraente ufficiale gli aiuti possono arrivare fino al 100 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Per le spese di smaltimento (trattamento o incenerimento dei feti abortiti da parte di un contraente autorizzato) gli aiuti possono arrivare fino al 75 % conformemente all'articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione: 5 novembre 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime terminerà il 29 marzo 2009 ovvero ad esaurimento di tutte le risorse di bilancio

Obiettivo dell'aiuto: Agricoltura, foreste e pesca. Articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Department of Agriculture and Rural Development

TB/BR Policy Branch

Room 657B Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

Ireland

Sito web:

<http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/br/free-collection-and-removal-of-aborted-material-scheme.htm>

Altre informazioni: —

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 331/06)

Numero dell'aiuto	XR 63/08
Stato membro	Slovacchia
Regione	87(3)(a)
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Base giuridica	Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 Zákon č. 231/1999 Z. z. Zákon č. 523/2004 Z. z. Zákon č. 575/2001 Z. z. o
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	450,71 Mio SKK
Intensità massima di aiuti	50 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	25.3.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 SK-827 15 Bratislava
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.justice.gov.sk
Altre informazioni	—

Numero dell'aiuto	XR 64/08
Stato membro	Slovacchia
Regione	87(3)(a)
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím
Base giuridica	Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 Zákon č. 231/1999 Z. z. Zákon č. 523/2004 Z. z. Zákon č. 575/2001 Z. z. o

Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	566,256 Mio SKK
Intensità massima di aiuti	50 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	25.3.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19 SK-827 15 Bratislava
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.justice.gov.sk
Altre informazioni	—

Numero dell'aiuto	XR 115/08
Stato membro	Spagna
Regione	Comunidad Valenciana
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Incentivos autonómicos a la inversión en la Comunitat Valenciana
Base giuridica	Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la concesión de Incentivos Autonómicos a la inversión en la Comunitat Valenciana
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	10 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	30 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	8.8.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Dirección General de Economía C/ Palau n° 14 E-46003 Valencia
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/08/08/pdf/2008_9930.pdf
Altre informazioni	—

INFORMAZIONI PROVENIENTI DA PAESI TERZI

COMMISSIONE

Comunicazione della Confederazione svizzera alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

(2008/C 331/07)

I. Lettera a) — Elenco dei permessi di soggiorno

La Confederazione svizzera rilascia i seguenti titoli di soggiorno:

- visto nazionale della categoria D recante la dicitura «vale come titolo di soggiorno»,
- libretto per stranieri L (autorizzazione di soggiorno di breve durata; titolo di soggiorno L di colore viola),
- libretto per stranieri B (titolo di soggiorno temporaneo di tipo B, rilasciato in tre o quattro lingue, di colore grigio),
- libretto per stranieri C (titolo di soggiorno permanente di tipo C, di colore verde),
- libretto per stranieri Ci (titolo di soggiorno di tipo Ci per i coniugi e i figli — fino a 25 anni — dei funzionari delle organizzazioni internazionali e delle rappresentanze estere in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero) (di colore rosso),
- carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri:
 - carta di legittimazione «B» (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiano dello stesso statuto,
 - carta di legittimazione «C» (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
 - carta di legittimazione «D» (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
 - carta di legittimazione «D» (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
 - carta di legittimazione «E» (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto,

- carta di legittimazione «F» (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali,
- carta di legittimazione «G» (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
- carta di legittimazione «H» (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari,
- carta di legittimazione «I» (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
- carta di legittimazione «K» (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
- carta di legittimazione «K» (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
- carta di legittimazione «K» (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
- carta di legittimazione «K» (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari,
- carta di legittimazione «L» (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
- carta di legittimazione «O» (a banda grigia): membri del personale non svizzero della Delegazione generale di Palestina e della Missione permanente di osservazione della Palestina e familiari che beneficiano dello stesso statuto,
- carta di legittimazione «S» (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali,
- attestato di funzione ad uso del personale scientifico non svizzero del CERN,
- attestato ad uso dei familiari del personale scientifico non svizzero del CERN,
- carta di legittimazione «P» (a banda blu): personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto.

II. Lettera b) — Elenco dei valichi di frontiera

Valichi di frontiera aeroportuali:

- Basilea-Mulhouse,
- Ginevra-Cointrin,
- Zurigo,
- San Gallo-Altenrhein SG,
- Berna-Belp,
- Granges,

- La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures,
- Losanna-La Blécherette,
- Locarno-Magadino,
- Lugano-Agno,
- Samedan,
- Sion.

Valichi alle frontiere terrestri per il traffico stradale:

- Sennwald SG — Ruggell FL,
- Haag SG — Bendern FL,
- Buchs SG — Schaan FL,
- Sevelen SG — Vaduz FL,
- Trübbach SG — Balzers FL,
- Sevelen SG — Vaduz FL (valichi alle frontiere terrestri riservati a pedoni e ciclisti),
- Trübbach SG — Balzers FL (valichi alle frontiere terrestri riservati a pedoni e ciclisti).

III. Lettera c) — Importi di riferimento fissati per l'attraversamento delle frontiere esterne del paese

La legge svizzera sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (RS 142.20) prescrive che lo straniero deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno, senza però specificare le relative modalità. La prassi amministrativa è la seguente:

- lo straniero che sostiene personalmente le spese del suo soggiorno in Svizzera deve dimostrare di disporre di almeno 100,00 CHF al giorno. Lo studente in possesso di una carta dello studente valida deve disporre di almeno 30,00 CHF al giorno,
- lo straniero che risiede presso un privato può fornire la prova dei mezzi di sussistenza mediante una dichiarazione di garanzia firmata dalla persona che lo ospita in Svizzera. L'autorità competente si pronuncia sulla solvibilità della persona ospitante. La dichiarazione di garanzia ingloba le spese non coperte a carico della collettività o di fornitori privati di prestazioni mediche durante il soggiorno dello straniero, vale a dire le spese di sussistenza, d'infortunio, mediche e di ritorno, in base a un'irrevocabile ricognizione di debito fissata a 30 000,00 CHF. Possono rendersi garanti le persone maggiorenni cittadine della Svizzera o del Principato del Liechtenstein e residenti in uno di questi due Stati, le persone maggiorenni titolari di un'autorizzazione di soggiorno (solo permesso di tipo B) o di stabilimento svizzera valida e le persone giuridiche iscritte nel registro commerciale.

IV. Lettera d) — Servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera

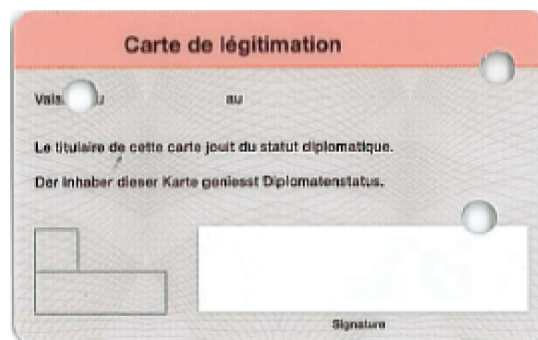
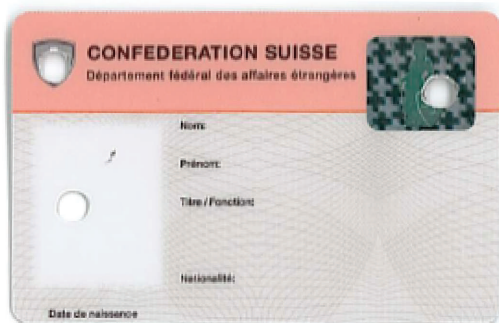
- polizia cantonale dei cantoni di Ginevra, Zurigo, Berna, Soleure, Vaud, Vallese, San Gallo e Grigioni,
- corpo guardie di confine: il Corpo guardie di confine svolge il controllo delle persone al confine, nel quadro delle sue mansioni originali, o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (articolo 23, paragrafo 2, dell'ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto, OPEV; RS 142.204).

V. Lettera e) — Facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri

Carta di legittimazione di tipo «B»
(a banda rosa)

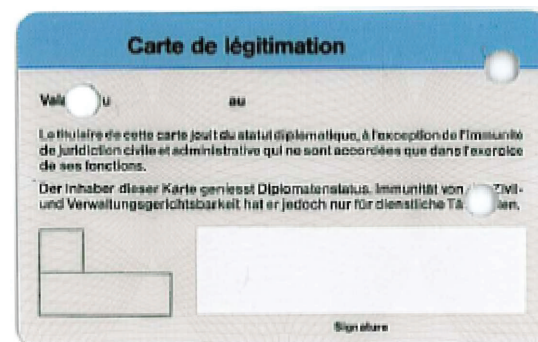
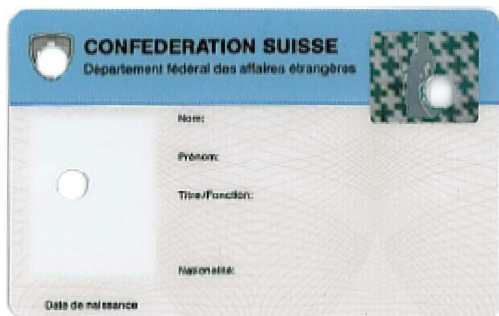
Carta di legittimazione di tipo «C»
(a banda rosa)

11008



Carta di legittimazione di tipo «D»
(a banda blu)

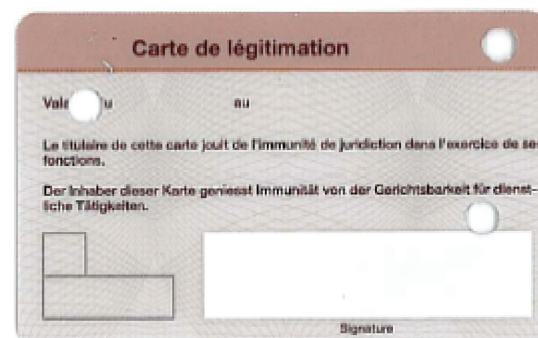
11009



Carta di legittimazione di tipo «D»
(a banda marrone)

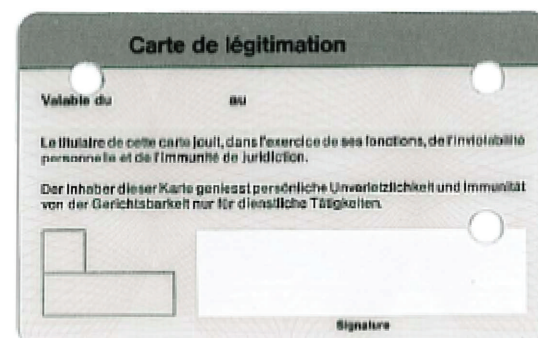
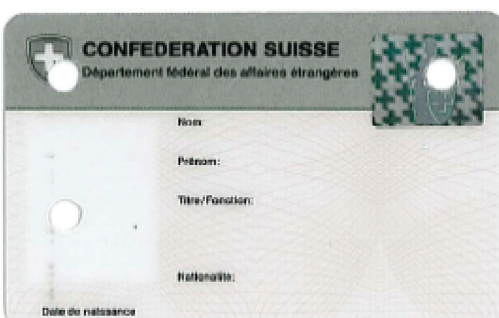
Nuovo

11010



Carta di legittimazione di tipo «O»
(a banda grigia)

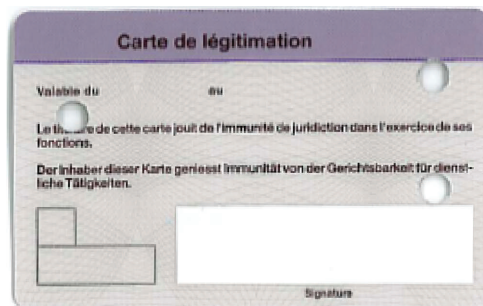
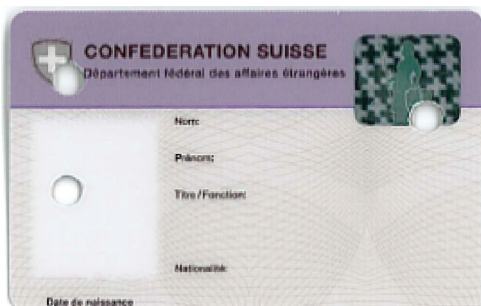
11011



**Carta di legittimazione di tipo «E»
(a banda viola)**

Vecchio

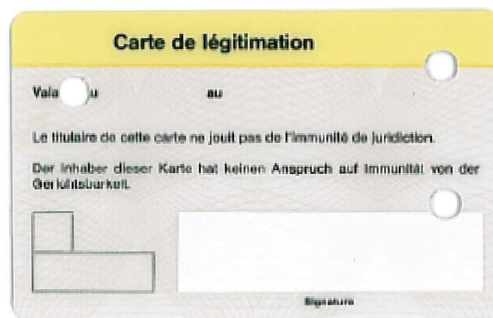
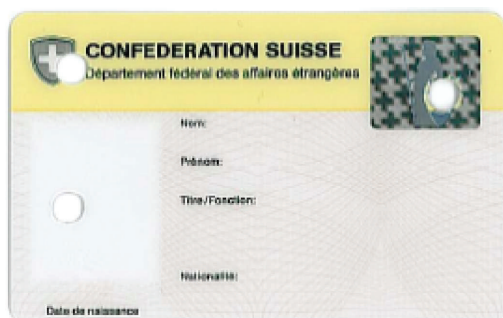
11012



**Carta di legittimazione di tipo «F»
(a banda gialla)**

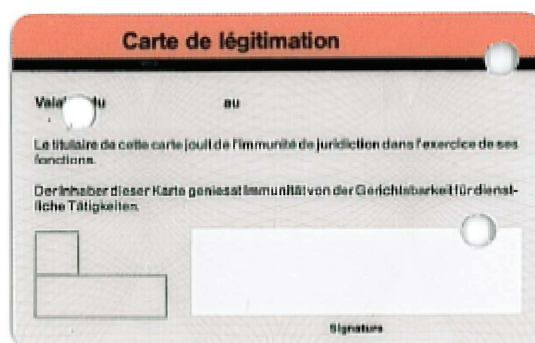
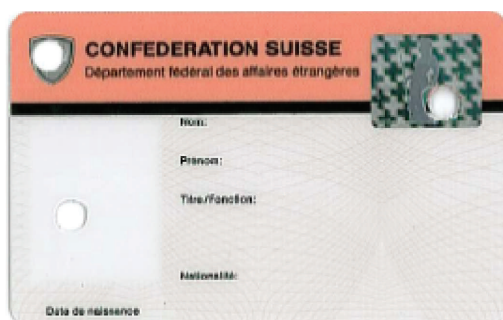
Vecchio

11013



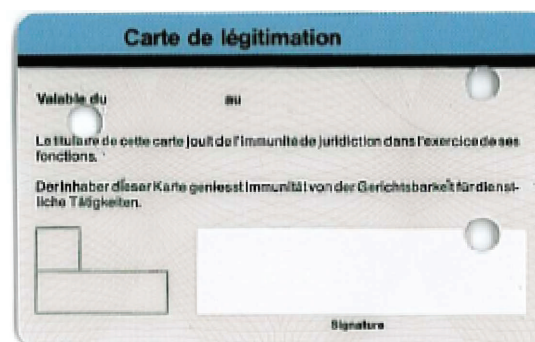
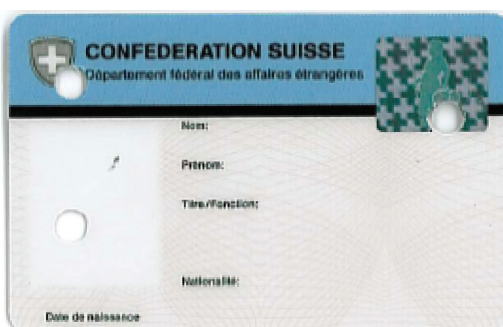
**Carta di legittimazione di tipo «K»
(a banda rosa)**

11014

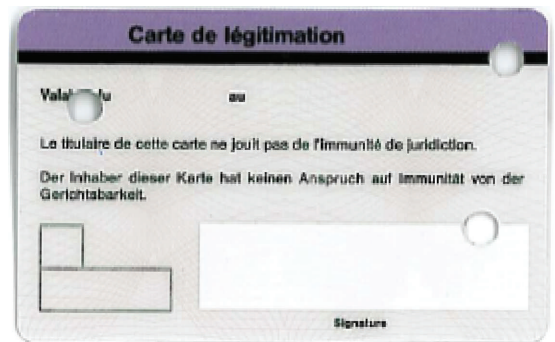
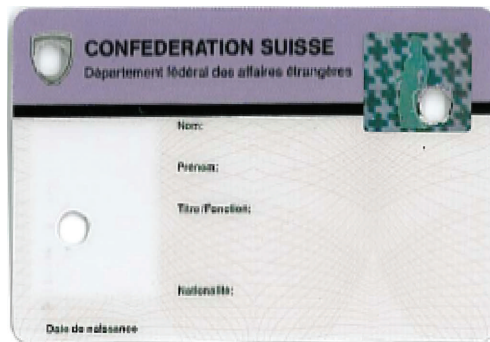


**Carta di legittimazione di tipo «K»
(a banda blu)**

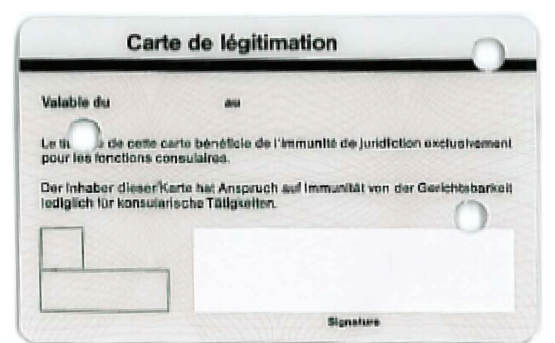
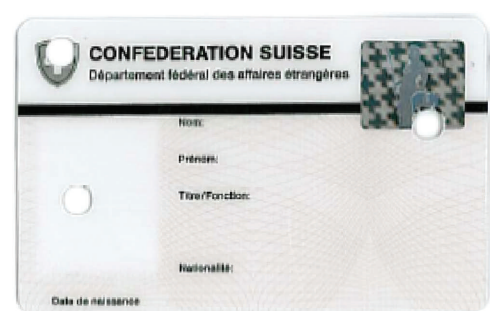
11015



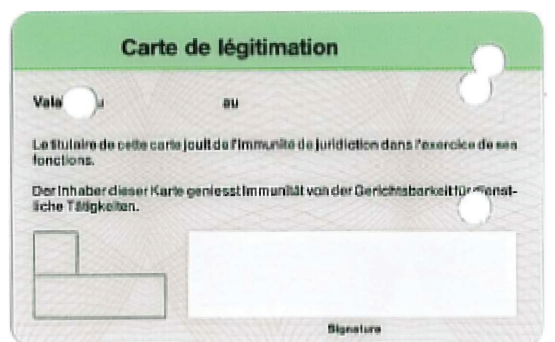
Carta di legittimazione di tipo «K»
(a banda viola)
11016



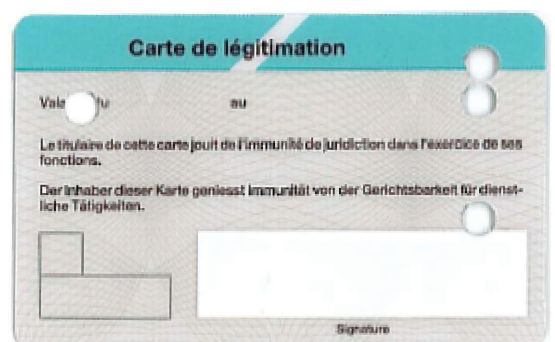
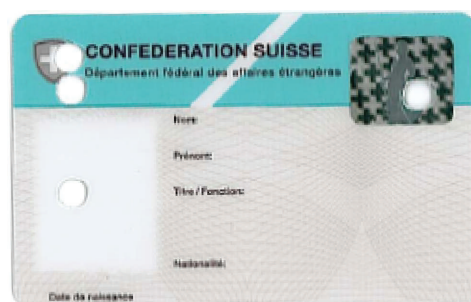
Carta di legittimazione di tipo «K»
(a banda bianca)
11017



Carta di legittimazione di tipo «S»
(a banda verde)
Con indicazione della
nazionalità svizzera
11018



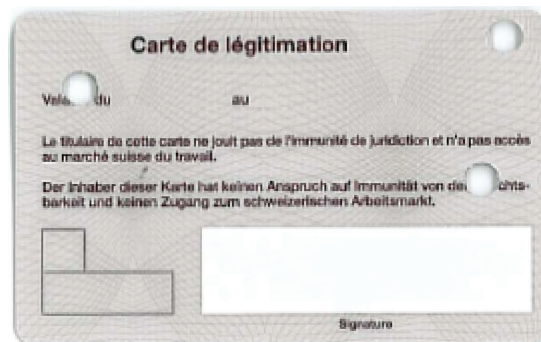
Carta di legittimazione di tipo «G»
(a banda turchese
con una barra
bianca)
11019



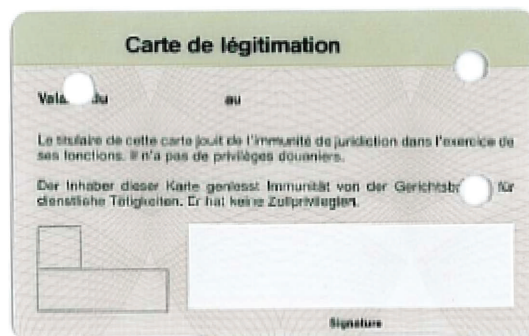
**Carta di legittimazione di tipo «H»
(a banda bianca)**

Nuovo

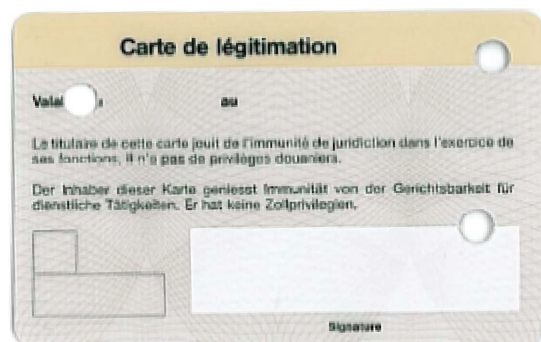
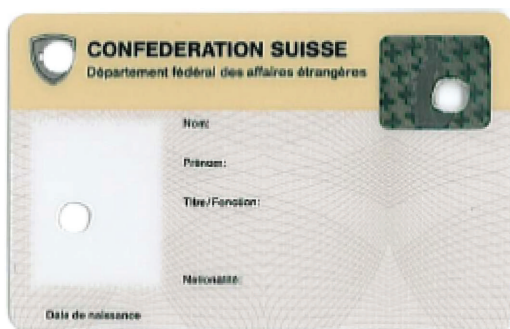
11020

**Carta di legittimazione di tipo «I»
(a banda oliva)**

11888

**Carta di legittimazione di tipo «L»
(a banda color sabbia)**

11889

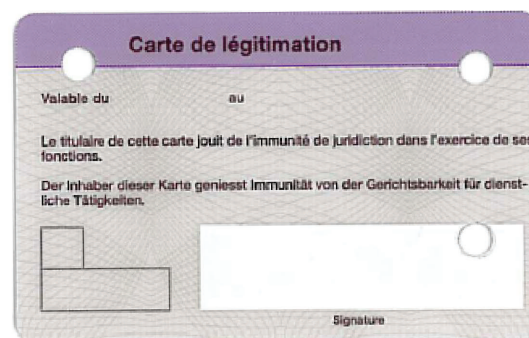


Le nuove carte di legittimazione sono le seguenti:

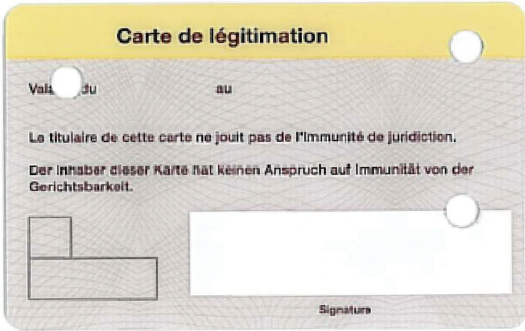
**Carta di legittimazione di tipo «E»
(a banda viola)**

Nuovo

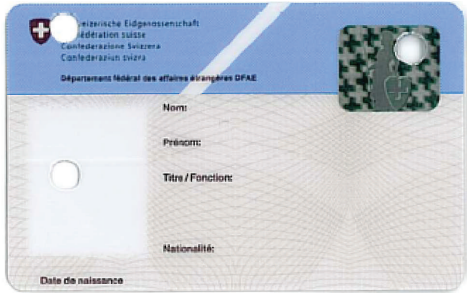
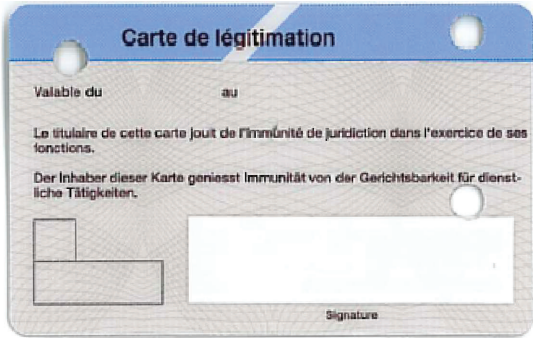
32296



NB: sostituirà la vecchia carta di tipo 5 (n. articolo: 11012).

N. articolo	Recto	Verso
Carta di legittimazione di tipo «F» (a banda gialla) Nuovo 32297		

NB: sostituirà la vecchia carta di tipo 6 (n. articolo: 11013).

Carta di legittimazione di tipo «P» (a banda blu con una barra bianca) Nuovo 32331		
--	--	---

NB: sarà rilasciata a decorrere dal 2009.

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.